

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3564-A

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
**(BERLUSCONI)**

DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
**(FRATTINI)**

DAL MINISTRO DELLA DIFESA  
**(MARTINO)**

E DAL MINISTRO DELL'INTERNO  
**(PISANU)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
**(TREMONTI)**

---

Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4,  
recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della par-  
tecipazione italiana ad operazioni militari internazionali

---

*Presentato il 22 gennaio 2003*

---

(Relatori: **MICHELINI**, per la III Commissione  
**ASCIERTO**, per la IV Commissione)

---

**NOTA:** Le Commissioni permanenti III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa), il 12 febbraio 2003, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.

## PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3564,

ribadendo la necessità di una disciplina stabilmente applicabile alle missioni internazionali anche al fine di evitare il richiamo ad una molteplicità di discipline normative, contenute in diversi atti non coordinati tra loro, come da ultimo ricordato nel parere reso dal Comitato nella seduta del 23 aprile 2002;

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento osserva quanto segue:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

all'articolo 1, comma 7, dovrebbe valutarsi l'opportunità di indicare in modo puntuale le disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, cui si rinvia, in modo da individuare la disciplina applicabile in via integrativa alle fattispecie non disciplinate dal provvedimento in esame;

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

all'articolo 1, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di indicare espressamente le missioni oggetto della proroga, anziché fare genericamente riferimento ai territori in cui esse si svolgono, dal momento che, sullo stesso territorio, spesso hanno luogo missioni di natura diversa;

all'articolo 2, comma 2, si valuti l'opportunità di mantenere la disposizione, in considerazione del fatto che il trattamento economico è già disciplinato dall'articolo 3, e comunque di chiarire la portata dell'espressione « salvo quanto previsto dall'articolo 3 », che potrebbe riferirsi tanto all'esclusione dell'applicazione del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 451 del 2001, quanto all'estensione della corresponsione del trattamento economico aggiuntivo previsto dal comma 2 dell'articolo 3 del provvedimento in esame;

all'articolo 9, dovrebbe valutarsi l'opportunità di definire in modo più preciso i termini temporali, nonché la tipologia degli atti adottati, delle attività svolte e delle prestazioni effettuate oggetto di convalida.

---

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE  
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri,

esaminato il disegno di legge A.C. 3564 recante la proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali,

rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia « difesa e forze armate » che la lettera *d*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

---

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE  
(GIUSTIZIA)

La II Commissione Giustizia,

esaminato il disegno di legge in oggetto,

esprime

NULLA OSTA

all'ulteriore corso del provvedimento.

---

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE  
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE.

\_\_\_\_\_

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE  
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

\_\_\_\_\_

TESTO  
DEL DISEGNO DI LEGGE

**Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali.**

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO  
DELLE COMMISSIONI

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali.**

ART. 1.

1. Il decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

ALLEGATO.

## MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

*Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:*

« ART. 2-bis. — (*Disposizioni in materia di personale militare*). — 1. All'articolo 34, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: « nello svolgimento di attività operative » è inserita la seguente: « ovvero ».

2. All'articolo 6, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, le parole da: « individuate » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « , individuate con decreto del Ministro della difesa, in esecuzione dei compiti di cui all'articolo 1, commi 3 e 5, della legge 14 novembre 2000, n. 331 ».

*All'articolo 3, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:*

« 3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 1, comma 6, del presente decreto, l'indennità di missione è corrisposta nella misura intera incrementata del 30 per cento qualora lo stesso non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuito ».

**DECRETO-LEGGE 20 GENNAIO 2003, N. 4**

*Decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, recante disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione della partecipazione dei contingenti italiani alle operazioni internazionali in corso e lo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro degli affari esteri, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

*(Termini relativi alla partecipazione militare italiana ad operazioni internazionali).*

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione di personale militare



TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDETE LE MODIFICAZIONI APPORTATE  
DALLE COMMISSIONI

—

ARTICOLO 1.

*(Termini relativi alla partecipazione militare italiana  
ad operazioni internazionali).*

*Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed Eritrea è differito al 30 giugno 2003. Alla stessa data è differito il termine per la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui al medesimo articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 64 del 2002.

2. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione militare italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia, è differito al 30 giugno 2003.

3. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata: « *Enduring Freedom* » nell'ambito degli impegni militari attualmente assunti, è differito al 30 giugno 2003.

4. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo all'intervento internazionale denominato: « *International Security Assistance Force* » (ISAF), è differito al 30 giugno 2003.

5. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, è differito al 30 giugno 2003.

6. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia (EUMM), è differito al 30 giugno 2003.

7. Salvo quanto previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

8. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 359.549.625.

## ARTICOLO 2.

(Partecipazione italiana alla missione di polizia dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina).

1. È autorizzata, dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003, la spesa di euro 1.930.389 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata: « EUPM »,

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)*

ARTICOLO 2.

*(Partecipazione italiana alla missione di polizia dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina).*

*Identico.*

*(segue: testo del decreto-legge)*

prevista dall'azione comune adottata l'11 marzo 2002 dal Consiglio dell'Unione europea.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 3, al personale impiegato nella missione è corrisposta l'indennità di missione prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

### ARTICOLO 3.

*(Trattamento economico).*

1. Ai fini della corresponsione dell'indennità di missione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, non si applica la disposizione prevista dal secondo periodo del comma 1 dello stesso articolo 2.

2. Ai fini della corresponsione del trattamento economico aggiuntivo di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, non si applica la disposizione prevista dal secondo periodo del comma 3 dello stesso articolo 14.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al termine di cui all'articolo 1, comma 4, al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan l'indennità di missione è corrisposta nella misura prevista per il personale militare appartenente al contingente ISAF.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)*

**ARTICOLO 2-bis.**

*(Disposizioni in materia di personale militare).*

1. All'articolo 34, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: « nello svolgimento di attività operative » è inserita la seguente: « ovvero ».

2. All'articolo 6, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, le parole da: « individuate » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « , individuate con decreto del Ministro della difesa, in esecuzione dei compiti di cui all'articolo 1, commi 3 e 5, della legge 14 novembre 2000, n. 331 ».

**ARTICOLO 3.**

*(Trattamento economico).*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

**3-bis.** In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 1, comma 6, del presente decreto, l'indennità di missione è corrisposta nella misura intera incrementata del 30 per cento qualora lo stesso non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuito.

*(segue: testo del decreto-legge)*

ARTICOLO 4.

*(Disposizioni in materia contabile).*

1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, si applicano entro il limite complessivo di euro 20.000.000, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 10.

ARTICOLO 5.

*(Compagnia di fanteria rumena).*

1. Per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata, nei limiti temporali previsti dall'articolo 1, comma 1, la spesa di euro 685.664.

ARTICOLO 6.

*(Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi).*

1. Per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata, fino al 31 dicembre 2003, la spesa di euro 5.165.000 per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e servizi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

ARTICOLO 7.

*(Cessione di materiali).*

1. Nell'ambito delle finalità previste dalla risoluzione 1378 adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 14 novembre 2001 e nei limiti temporali stabiliti dall'articolo 1, comma 4, il Ministero della difesa è autorizzato a cedere a titolo gratuito alle Forze armate afgane materiali, equipaggiamenti e veicoli dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, escluso il materiale d'armamento.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)*

ARTICOLO 4.

*(Disposizioni in materia contabile).*

*Identico.*

ARTICOLO 5.

*(Compagnia di fanteria rumena).*

*Identico.*

ARTICOLO 6.

*(Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi).*

*Identico.*

ARTICOLO 7.

*(Cessione di materiali).*

*Identico.*

*(segue: testo del decreto-legge)*

ARTICOLO 8.

*(Forze di completamento per l'Arma dei carabinieri).*

1. Alle forze di completamento per l'Arma dei carabinieri si applica l'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116.

2. Per l'anno 2003, fatto salvo il programma di arruolamento di carabinieri in ferma quadriennale di cui all'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed entro il limite di spesa di euro 17.731.462 per il medesimo anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere richiamato ulteriore personale dell'Arma dei carabinieri, compresi i carabinieri ausiliari che al termine della ferma biennale sono risultati idonei ma non prescelti per la ferma quadriennale. Ai carabinieri ausiliari in ferma biennale richiamati ai sensi del presente comma è corrisposto il trattamento economico pari a quello previsto dall'articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 451 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2002, e, se richiamati per un periodo svolto anche in parte nell'anno 2002, non inferiore ai sei mesi, durante il quale non hanno demeritato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2003, recata dall'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

ARTICOLO 9.

*(Disposizioni di convalida).*

1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 10.

*(Copertura finanziaria).*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, escluso l'articolo 8, pari complessivamente a euro 367.330.678, si provvede, per l'anno 2003, mediante utilizzo del Fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.



*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)*

ARTICOLO 8.

*(Forze di completamento per l'Arma dei carabinieri).*

*Identico.*

ARTICOLO 9.

*(Disposizioni di convalida).*

*Identico.*

ARTICOLO 10.

*(Copertura finanziaria).*

*Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 11.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 2003.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri.*

MARTINO, *Ministro della difesa.*

PISANU, *Ministro dell'interno.*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze.*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)*

€ 0,52



\*14PDL0040110\*